

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

4.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 27 OTTOBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI VITTORIO

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo:	
Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici esercizi di trasporto in concessione già liquidati per motivi politici (N. 5) (Discussione) . . .	25
DELLA TORRE, <i>Relatore</i> - FABBRU GUSTAVO - CHIARI - TOGNI - ARTOM - CIUFOLI - VIVIANI - TERRANOVA - PRESIDENTE - BARBARESCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> - CHIRI	
Sui lavori della Commissione	33
PRESIDENTE - CHIRI - GUINDANI - DE GREGIS.	

La seduta comincia alle 10.

DELLA TORRE *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Trattamento di pensione agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici. (N. 4)

DELLA TORRE, *Relatore*, dà lettura della seguente relazione:

Le premesse dello schema di provvedimento legislativo, proposto dal Ministro e

trasMESSO alla nostra Commissione per il parere sono contenute:

1°) nel decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, relativo alla riassunzione in servizio dei dipendenti dello Stato, Enti locali e parastatali e aziende di gestione di servizi pubblici e d'interesse nazionale che furono licenziati o dispensati per motivi politici, del quale decreto l'articolo 5 rinvia ad altro successivo provvedimento l'emanazione delle norme occorrenti per regolarizzare il trattamento di pensione del personale riassunto in servizio, o da porre per inabilità e vecchiaia in nuova posizione di quiescenza, o, in caso di morte, modificare la pensione di reversibilità agli aventi diritto;

2°) Nei decreti legislativi 10 agosto 1944, n. 190, e 19 ottobre 1944, n. 301, che fissavano, il primo gli organismi competenti per la valutazione delle riammissioni in servizio e il secondo le norme per la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento in esame per il parere attiene, quanto ai soggetti, per i quali vengono emanate le norme per il trattamento di pensione, agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e più precisamente agli addetti a linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna esercitate da aziende private o Comuni, Consorzi provinciali, e agli agenti effettivi delle aziende municipalizzate.

Se le premesse legali allo schema odierno sono quelle citate, la premessa generale de-

terminante il complesso di tutti i provvedimenti al riguardo risiede e discende, invece, dalla esigenza di doverosa riparazione di un ingiusto danno subito per la fedeltà agli ideali politici liberamente professati dai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche od equiparate. Tale riparazione, come è naturale, trova la sua concreta espressione nei fatti immediati:

a) della riassunzione in servizio;

b) della regolarizzazione del trattamento di pensione.

Il rapporto d'impiego ebbe a cessare o fu troncato per causa e motivi estranei alle norme che lo regolavano, con decisioni che minavano le basi stesse della libertà della persona umana.

A tutti coloro che furono, quindi, ingiustamente colpiti nelle diverse condizioni per ricevere la riparazione, essa viene, dunque, offerta ripristinando il rapporto di lavoro e considerando, agli effetti della pensione, quale periodo utile il tempo in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto di rimanere in servizio.

Sia chi sarà riassunto in servizio, sia chi non lo sarà a causa dell'età avanzata o di condizioni d'invalidità, e nei confronti degli aventi diritto in caso di morte, il trattamento di pensione (sia esso da disporsi ex novo o da integrarsi se già liquidato), esclusa la possibilità di un collocamento anticipato in quiescenza e previa la ricostruzione della carriera, sarà riportato alle regolari spettanze loro dovute in conseguenza del periodo di tempo in cui l'agente è rimasto assente dal servizio.

La ricostruzione del trattamento di previdenza per le categorie di cui al provvedimento in esame si presenta particolarmente complessa:

a) per lo speciale stato giuridico e la complessa legislazione previdenziale che regola tale trattamento;

b) per il notevole numero di persone, in relazione al ristretto campo di azione, cui il provvedimento verrà ad interessare, perché in questo settore le aziende si avvalsero con una certa larghezza delle disposizioni eccezionali ed arbitrarie per la dispensa dal servizio per motivi politici.

Come è noto l'Istituto nazionale di previdenza gestisce un « Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » e altre « Casse speciali di previdenza » completano la prestazione di quiescenza per altri gruppi di iscritti. Ora, né il Fondo di previdenza, né le Casse speciali possono essere, e nella fattispecie non lo sono, in grado di assumere gli oneri derivanti dalle obbligazioni che vengano a costituirsi per

quanto sancito nel provvedimento in esame. Pertanto con l'articolo 3 si fa carico alle aziende dalle quali furono deliberati gli esoneri, o a quelle ad esse subentrate, di versare al Fondo e alle Casse le riserve matematiche prospettive alle pensioni da corrispondere agli agenti o agli aventi diritto, tenuto conto degli eventuali contributi che saranno versati da coloro che saranno riassunti in servizio.

Ma è, altresì, ugualmente risaputa la difficile situazione economica e finanziaria delle aziende di trasporto; così come non è sfuggita al proponente Ministro l'impossibilità di aumentare il carico, per contributi di previdenza, gravante sulle aziende e sul personale, carico che non è inferiore al 21 per cento degli stipendi e delle paghe. Onde, con l'articolo 4 del provvedimento viene data facoltà al Ministro dei trasporti di autorizzare le aziende ad istituire supplementi di tariffa o diritti supplementari per coprire i maggiori oneri conseguenti alle provvidenze che si vanno ad istituire.

Tale risoluzione, per la quale viene a determinarsi la maggiorazione del prezzo di prestazione di un servizio pubblico non è, forse, la più soddisfacente. In fondo, un diretto intervento dello Stato avrebbe potuto trovare motivi di maggiore convenienza e perequazione attraverso la ridistribuzione dei cespiti impositivi, specie di quelli straordinari e particolari alla speculazione e ai profitti di congiuntura. Una possibile e parziale contribuzione agli oneri complessivi derivanti dalla ricostruzione del trattamento di quiescenza da parte di coloro stessi che, sia pur così tardivamente, vedono ripristinati i diritti di cui furono ingiustamente privati, sembra per altro preclusa dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, il quale dispone che « relativamente al periodo considerato (cioè quello del mancato servizio) non deve essere operata alcuna ritenuta per il trattamento di quiescenza sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio ».

Nello stesso articolo 4, ci sembra, però, assolutamente estraneo all'oggetto trattato l'eventuale miglioramento generale del trattamento di pensione, in quanto una tale importante questione non può essere affidata al brevissimo inciso contenuto in detto articolo, ma potrà essere affrontata e risolta in uno specifico provvedimento.

Può, a questo punto, tornare accondiò, altresì, raccomandare una particolare cautela nell'esame delle condizioni e dei re-

quisti d'ordine politico ed economico che dovrebbero, secondo noi, vedersi osservati e soddisfatti, per l'estensione delle provvidenze che si concedono con il presente decreto e che non abbiamo veduto, anche nei precedenti, che siano stati tenuti in considerazione, ma che peraltro potrebbero formare oggetto di relazione esplicativa.

Intendiamo soprattutto riferirci:

a) ad un coerente o quanto meno non contrastante atteggiamento politico seguito dai dipendenti esonerati, nei confronti dei quali è applicabile la riassunzione e la regolarizzazione del trattamento di pensione;

b) all'eventuale situazione economica degli stessi agenti o dei loro eredi, poiché se è chiaramente antiguardica una esclusione dai benefici conseguenti ad un riconoscimento legale di diritti per chicchessia, altrettanto evidentemente antisociale ed antieconomica risulta l'elargizione di limitate provvidenze economiche a chi si trovi ad essere particolarmente dotato di notevoli ricchezze immobiliari o mobiliari ed in posizione abbiente e privilegiata.

FABBRI GUSTAVO, dato il grave onere economico accollato agli utenti dei servizi, e che quindi si risolve nell'inflazione e nell'aumento di prezzi, ritiene che il provvedimento sia ispirato ad eccessiva larghezza là dove ammette alla liquidazione della pensione anche i superstiti, come se il loro danto causa fosse ancora in vita. E tanto più grave gli appare un simile provvedimento, in quanto non distingue nemmeno i superstiti che possono aver bisogno da quelli che possono non aver bisogno della pensione, ed in quanto sarà difficile alle aziende compiere gli accertamenti necessari, poiché esse non hanno obbligo di conservare i documenti oltre i dieci anni previsti dalla legge.

CHIARI domanda se esistono dati numerici relativi alle persone che avrebbero diritto al trattamento previsto da questa legge.

DELLA TORRE, *Relatore*, risponde che, secondo informazioni assunte attraverso le organizzazioni, si tratterebbe in tutta Italia di circa 2.000 agenti.

TOGNI, circa il principio informatore di questo provvedimento, osserva che, mentre in linea generale si dovrebbe interferire il meno possibile nel diritto privato, esso interviene nella gestione delle Casse speciali di previdenza, che hanno carattere privato. Ciò può comprendersi solo in questo periodo di contingenza, in cui tutte le Casse sono sottoposte a regime commissariale, ma non devo

far perdere di vista il suesposto concetto generale.

ARTOM, circa le osservazioni del Relatore e del Consultore Fabbri sul diritto da parte dei singoli ex impiegati ad avere riconosciuta la propria carriera, non crede che la Commissione sia competente per esaminare questo problema, perché l'attuale provvedimento ha alla sua base decreti preesistenti, che creano determinati diritti, e non ha altra finalità che quella di permettere l'esecuzione pratica di disposizioni già in vigore.

DELLA TORRE, *Relatore*, concorda col Consultore Artom, ed avverte che le sue osservazioni sono fatte a solo titolo di raccomandazione.

FABBRI GUSTAVO non crede che esista un provvedimento precostituito il quale determini le categorie degli aventi diritto, perché i provvedimenti precedenti stabiliscono solo le modalità per avanzare la domanda di riammissione in servizio, mentre quello in esame dispone circa i fondi occorrenti per la liquidazione e con ciò fa, in forma implicita e indiretta, un riconoscimento di diritto. Egli si preoccupa soprattutto di coloro che furono licenziati 20 anni fa e che dovrebbero essere riassunti senz'altro, indipendentemente dalle vicende successive della loro situazione economica e del loro contegno, perché molti possono non avere alcun bisogno di questo trattamento, ed altri possono anche non meritarselo per l'atteggiamento politico assunto dopo il loro licenziamento.

ARTOM crede che le preoccupazioni del Consultore Fabbri non siano attendibili, perché il provvedimento, applicandosi agli agenti i quali, a termini di altri decreti, sono stati riassunti in servizio, non fa che trarre le conseguenze giuridiche dal fatto della riassunzione, cioè della dichiarazione di nullità del licenziamento. Se il licenziamento è nullo, da ciò deriva la riassunzione e quindi la considerazione della carriera come non mai interrotta; e ne deriva pure il diritto alla pensione per i superstiti degli agenti morti in un'epoca in cui non erano, ma oggi, si deve considerare che fossero in servizio.

Perciò non può accedere nemmeno alla idea di un esame della situazione economica degli interessati, perché i provvedimenti devono avere carattere di obiettività, non di subiettività.

GIUFOLI approva lo schema proposto, tendente a riparare una delle tante ingiustizie commesse dal regime fascista.

VIVIANI riconosce che il Consultore Togni, rilevando che sono in generale condannabili gli interventi dello Stato, negli interessi privati, ha ragione in linea di principio. Ma l'intervento dello Stato, di cui ora è questione, tende a riparare le conseguenze di altro intervento dello Stato che, per ragioni politiche, fece man bassa di diritti privati.

Contesta che l'attuale provvedimento attribuisca dei diritti, perché dall'articolo 1 emerge chiaramente che esso stabilisce soltanto le modalità in cui potranno farsi valere i diritti da altri decreti già riconosciuti.

TERRANOVA crede che l'intervento dello Stato in questo caso non leda alcun diritto privato, perché le aziende considerate, sia municipalizzate che date in concessione a società private, sono sovvenzionate in parte dallo Stato.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e mette in votazione l'approvazione, in linea di massima, dello schema di provvedimento.

FABBR I GUSTAVO dichiara di approvarlo con una riserva, che esprimerà in sede di discussione degli articoli.

(È approvato).

PRESIDENTE invita la Commissione a procedere all'esame dei singoli articoli. Apre la discussione sull'articolo 1.

VIVIANI, per evitare dubbi, anche artificiosi, propone sia specificato che il provvedimento riguarda anche gli esonerati per ragioni razziali.

DELLA TORRE, *Relatore*, osserva che questo riferimento è specificamente fatto all'articolo 1, con le parole « e che si trovino nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 6 gennaio 1944 », col che è precisato che si tratta dei licenziati e dispensati per motivi politici, per motivi razziali, di coloro che non abbiano prestato giuramento, ecc.

VIVIANI chiede che siano considerati anche i dipendenti dalle aziende esercenti linee automobilistiche, molte delle quali sono aziende private.

ARTOM ritiene che, a questo proposito, si dovrebbe porre un quesito al Ministro con l'espressione di un desiderio, perché queste aziende ricadono sotto la legge dell'impiego privato e non sotto quella delle aziende parastatali.

PRESIDENTE avverte che i dirigenti delle organizzazioni dei lavoratori interessati, da lui interrogati, si sono dichiarati in proposito d'accordo col testo attuale; ed essi

certamente sanno se le aziende esercenti linee automobilistiche debbano essere incluse.

FABBR I GUSTAVO si richiama a quanto detto durante la discussione generale, circa le parole: « nonché, in caso di morte, per la determinazione e la liquidazione delle pensioni di reversibilità agli aventi diritto ». Non essendo prevista da alcuna disposizione la liquidazione di pensioni a favore di agenti licenziati, ma attualmente defunti, trova che il presente provvedimento allarga la categoria degli aventi diritto con un criterio mai usato, perché non è mai avvenuto che si sia fatto un trattamento di quiescenza a un impiegato defunto.

DELLA TORRE, *Relatore*, risponde che il Regio decreto-legge 6 gennaio 1944, stabilisce la riammissione in servizio, ma all'articolo 5 fa riserva di ulteriori norme per il trattamento di pensione del personale predetto che non sia riassunto per aver raggiunto i limiti di età, o per altri impedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Quindi il provvedimento attuale non crea una pensione di reversibilità: ammessa la possibilità della non riassunzione in servizio per inabilità, per limiti di età, o per causa di morte, ne è di conseguenza giuridica e di equità l'estensione del trattamento di quiescenza agli aventi diritto.

PRESIDENTE ritiene opportuno approvare la proposta del Consultore Viviani di aggiungere alle parole: « già esonerati per ragioni politiche », le parole: « o razziali ».

Mette in votazione l'articolo 1 così emendato.

FABBR I GUSTAVO dichiara di astenersi dalla votazione di questo e dei successivi articoli per i motivi già esposti.

(È approvato).

ARTOM, all'articolo 2, primo comma, propone di sostituire alle parole « per motivi politici », le parole: « per i motivi di cui all'articolo precedente ».

PRESIDENTE propone che, ovunque il testo faccia menzione dei « motivi politici », siano da aggiungere le parole « o razziali ».

(La proposta è approvata).

Mette quindi in votazione l'articolo 2 con l'indicato emendamento aggiuntivo al primo comma.

(È approvato).

TOGNI sull'articolo 3 ricorda quanto detto durante la discussione generale e, riferendosi al terzo comma, trova incompre-

sibile che si faccia carico alle Casse speciali di questi pagamenti, nei casi nei quali le aziende non esistono più, in quanto nel frattempo hanno cessato la loro attività. Tali Casse gestiscono i contributi degli iscritti, e con questo provvedimento, invece di venire incontro alle forme autonome di previdenza, si impongono loro degli oneri non previsti né dalla legge, né dai loro statuti. Ritiene, quindi, che le Casse, dopo aver provveduto a queste liquidazioni, debbano essere reintegrate dallo Stato dell'aggravio subito. Ed anche se si trovano in floride condizioni, così da poter sopportare l'onere, le Casse non possono esservi assoggettate, perché amministrano denaro dei loro contribuenti, né si può attingere ai loro fondi, che sono di proprietà degli iscritti ed hanno altra destinazione.

PRESIDENTE trova giusta l'osservazione del Consultore Togni: nei casi da lui indicati l'onere dovrebbe andare a carico della collettività.

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, crede che si potrebbe provvedere a questi casi con i supplementi di tariffa o tariffe supplementari previste dall'articolo 4.

TOGNI ritiene che tecnicamente sarebbe una cosa molto difficile, perché l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 sarà data in base ad elementi approssimativi, e non ad un calcolo esatto. Preferirebbe quindi la creazione di un Fondo di compensazione.

PRESIDENTE, data la connessione degli articoli 3 e 4, mette in discussione anche quest'ultimo.

DELLA TORRE, *Relatore*, richiama l'attenzione della Commissione sull'inciso dell'articolo 4 « e per migliorare il trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione », riferendosi a quanto ha già esposto nella sua relazione: quando si vorrà migliorare il trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione occorrerà elaborare un apposito decreto.

Aggiunge che la facoltà di aumentare le tariffe può dare adito anche ad abusi.

PRESIDENTE, in linea generale, non è favorevole al principio accolto nell'articolo 4, per quanto, di fronte ad esigenze particolari, sia spesso necessario farvi ricorso. Pensa che le aziende private, le quali gestiscono servizi pubblici, sia pure sovvenzionate, devono correre i loro rischi come ogni altra azienda e non essere assicurate in anticipo che lo Stato o la collettività nazionale si addosserà i loro oneri. Comunque, può con-

sentire a lasciare l'articolo così com'è, purché vi sia introdotto un emendamento aggiuntivo, che potrebbe essere così concepito: « qualora risulti materialmente impossibile alle aziende interessate di sopportare gli oneri in questione ». Con ciò si darebbe luogo ad un controllo che, trattandosi di aziende quasi tutte sovvenzionate, potrebbe essere esercitato dallo Stato; e, comunque, si mancherebbe la tendenza ad opporsi all'automatismo del principio del rimborso. Aggiunge che la maggior parte di queste aziende si è giovata della politica fascista, che ha reso possibili i licenziamenti per motivi politici o razziali ed ha ridotto i lavoratori a condizioni economiche inferiori a quelle che avevano prima. Quindi, se queste aziende sono in condizione di assicurare la continuità del servizio e realizzano benefici tali da poter sopportare questi oneri, in tutto o in parte, con la riduzione dei profitti degli azionisti, non v'è ragione perché la collettività debba sopportare l'onere anziché le aziende che, grazie alla politica fascista, hanno realizzato dei benefici.

CHIARI ritiene opportuno affermare il principio generale che non si debba senz'altro scaricare sulla massa dei consumatori, che è la meno tutelata, l'onere derivante da qualunque provvedimento legislativo previdenziale. Ma non condivide le preoccupazioni del Presidente, in quanto questo stesso provvedimento, nel parlare di supplementi di tariffe, si riferisce a uno speciale decreto che fisserà norme e modalità. Comunque, aderisce alla proposta di un emendamento all'articolo 4 con cui si precisi che il Ministero dei trasporti potrà, « in caso di assoluta necessità », autorizzare ecc. ».

TOGNI propone di aggiungere anche: « e per il tempo strettamente necessario a fronteggiare i predetti oneri ».

DELLA TORRE, *Relatore*, ricorda che queste aziende di trasporti sono in massima parte municipalizzate e si trovano in condizioni finanziarie gravissime. Quindi non crede che sia il caso di aggiungere elementi molto restrittivi, che finirebbero col ritardare il provvedimento, particolarmente atteso dai lavoratori interessati, perché l'inciso « in caso di assoluta necessità » darebbe luogo ad uno esame delle condizioni delle varie aziende, e quindi ad una perdita di tempo.

ARTOM propone di modificare l'articolo 4 in questi termini:

« Il Fondo o la Cassa speciale avrà diritto di essere rimborsato attraverso il concorso delle aziende interessate o mediante aumento

delle tariffe dei trasporti, nei limiti fissati secondo le norme e le modalità che saranno stabilite con apposito decreto ».

CHIARI non ha le preoccupazioni che si manifestano da più parti, né per quanto riguarda eventuali perdite di tempo, né per ciò che riflette l'onere. Per questo, in particolare, osserva che il numero degli agenti interessati non sembra sia grande, essendo per la maggioranza costituito da quelli della capitale.

VIVIANI è favorevole a che si tolga dall'articolo 4 l'inciso « e per migliorare il trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione », perché questo provvedimento ha un fine ristretto e preciso e non può affrontare altri problemi.

PRESIDENTE è contrario a togliere quell'inciso, perché se le aziende saranno autorizzate ad aumentare, sia pure di una piccola aliquota, le tariffe, e se i fondi provenienti da questo supplemento, dopo coperti gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento, lasceranno una eccedenza, non è giusto che questa vada a beneficio della azienda, specialmente se privata, anziché essere destinata a migliorare il trattamento di quiescenza del personale.

VIVIANI obietta che, se questo aumento si potrà fare soltanto quando le aziende si trovino in condizioni di non poter sopportare l'onere, non si potrà in ogni caso avere una eccedenza notevole.

PRESIDENTE insiste perché sia mantenuto l'inciso, in quanto il fatto di toglierlo potrebbe far ritenere, contro la verità, una tendenza della Commissione ad opporsi al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale.

GIUFOLI è pure favorevole a che sia mantenuto l'inciso e le aziende che si trovano in condizioni di farlo siano costrette a sopportare l'onere in proprio, altrimenti un provvedimento disposto per riparare ad una ingiustizia farebbe luogo ad un'altra. Almeno una parte dell'onere dovrebbe essere sopportato dall'azienda, per esempio il 50 per cento.

TOGNI, circa la proposta che ha fatto affinché agli oneri riguardanti le aziende non più esistenti provveda un fondo di conguaglio, osserva che, praticamente, le soluzioni possono essere tre:

1°) non considerare le Casse speciali e parlare solo del Fondo di previdenza. In questo caso, quando ci siano agenti iscritti a Casse speciali ma nel frattempo sia venuta meno l'azienda, le Casse speciali passano pra-

ticamente al Fondo di previdenza, quindi esiste un organismo unico, il quale provvede o deve rivalersi o presso lo Stato o presso altre aziende con esercizio attivo, con modalità da stabilirsi,

2°) costituire un Fondo di conguaglio, cosa che può essere formalmente più semplice, ma che diventa poi farraginosa, dando luogo a sovrastrutture, spese generali, ecc.,

3°) lasciare l'articolo com'è formulato col Fondo e le Casse speciali, aggiungendo che per questi casi le Casse speciali o lo stesso Fondo dovranno rivalersi sul maggiore introito, che verrà consentito alle aziende in attività nei casi in cui sia accordato un aumento di tariffa.

PRESIDENTE suggerisce alla Commissione di limitarsi all'indicazione del fine che vuole raggiungere, rimettendo agli uffici competenti la scelta del mezzo pratico da seguire.

ARTOM dissente perché la Commissione, a suo avviso, deve dare un parere specifico, quasi a carattere definitivo. Il primo problema sostanziale è quello posto dall'ultimo capoverso dell'articolo 3. Per quello che riguarda l'articolo 4, osserva che la Commissione, in questa discussione, sta esaminando il da farsi per una ipotesi non ancor verificata e, per questa ipotesi, prospetta una facoltà sulle cui modalità non può decidere, e in merito a cui si manifestano molte incertezze.

Se si accetta la tesi del Consultore Togni, il quale chiede che l'eventuale aumento di tariffa sia concesso solo « nella misura e per il tempo necessari », evidentemente non si avranno eccedenze da destinare al miglior trattamento di quiescenza. D'altra parte, se si concedono aumenti tariffari senza porre la specifica limitazione proposta dal Consultore Togni, si apre l'adito alla speculazione. Di più, se si prendono in considerazione le situazioni particolari delle singole aziende, si creano situazioni di disuguaglianza. Per esempio, l'azienda municipalizzata di Roma non è in grado di provvedere, quindi aumenta le tariffe; l'aumento dopo cinque o sei mesi avrà coperto il deficit, ma le tariffe rimarranno aumentate e sarà migliorato il trattamento di quiescenza dei tramvieri di Roma, ma ciò significherà che quest'azienda verrà a trovarsi in situazione migliore di quelle che pur sono state amministrate con maggiore fortuna.

L'inciso « per migliorare il trattamento di quiescenza » deve dunque essere tolto.

Circa la questione delle Casse di previdenza, si associa al Consultore Togni nel ritenere che la liquidazione debba passare tutta al Fondo. Questo potrà rivalersi nel

modo stabilito dall'emendamento proposto all'articolo 4.

TOGNI, per quanto compito della Commissione sia quello di formulare e precisare gli emendamenti che ritiene opportuni, in questa materia strettamente tecnica crede che, fissato il concetto base, possa rimandarsi ai tecnici la precisazione della formula. A suo avviso, il terzo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere modificato nel senso di confermare che, in ogni caso, l'onere non deve in definitiva gravare sul Fondo o sulla Cassa speciale, ma deve essere reintegrato col maggiore introito derivante dall'autorizzazione di cui all'articolo 4. Ritiene preferibile che in questi casi provveda esclusivamente il Fondo; comunque si potrebbe stabilire che le Casse speciali saranno rimborsate dell'onere, ripartendo questo in misura proporzionale fra tutte le aziende che avranno l'autorizzazione agli aumenti tariffari e per il tempo e nella misura per cui saranno autorizzate.

In conclusione propone di aggiungere all'articolo 3 un nuovo comma, così concepito:

« Per questi casi al Fondo e alle Casse speciali la riserva matematica prospettiva sarà versata con rivalsa proporzionale sui maggiori introiti derivanti alle aziende in attività che vengano a beneficiare delle maggiorazioni di tariffa o diritti supplementari previsti al seguente articolo 4 ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 3 con l'aggiunta della parola « razziale » dove si parla soltanto di ragioni o motivo politico.

(È approvato).

TOGNI, per il testo definitivo dell'articolo 4, propone la seguente formulazione:

« Per far fronte agli oneri di cui ai precedenti articoli, il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del lavoro, potrà, in casi di comprovata necessità, autorizzare le aziende ad istituire supplementi di tariffe o diritti supplementari, secondo le norme e le modalità che saranno stabilite in apposito decreto e nella misura e per il tempo strettamente necessario a fronteggiare i predetti oneri ».

DELLA TORRE, *Relatore*, non trova giustificata l'introduzione di un elemento completamente estraneo alla concezione del provvedimento, e cioè la situazione finanziaria delle aziende.

TOGNI risponde che, poiché si prevede l'emanazione di un decreto, questa formulazione dell'articolo 4 non fa se non fissare il

principio generale, secondo cui l'autorizzazione dovrà essere accordata soltanto nei casi di comprovata necessità.

VIVIANI preferirebbe la formula: « lo aziende materialmente impossibilitate ».

FABBRI GUSTAVO osserva che questo provvedimento riguarda il Fondo e le Casse di previdenza, e il fatto che l'azienda sia in buone o cattive condizioni finanziarie gli è del tutto estraneo: è in questione un rapporto economico, per il che è inutile vedere se l'azienda guadagna o perde.

PRESIDENTE risponde che, al contrario, la disposizione concerne le aziende, perché le Casse normalmente devono essere rimborsate dalle aziende. Quindi sorge il problema delle aziende che, o hanno cessato di esistere o non possono sopportare l'onere; e per il caso si dispone che interverrà un altro provvedimento con il quale si autorizzeranno supplementi di tariffa per ricavarne i proventi necessari. Crede perciò che si possa accettare per l'articolo 4 la formulazione proposta dal Consultore Togni, salvo a decidere sulla questione del mantenimento o della soppressione dell'inciso « per migliorare il trattamento di previdenza ». Egli è favorevole al suo mantenimento perché, quando si concedono aumenti tariffari per un qualsiasi scopo, gli industriali finiscono sempre per incassare più di quanto occorra a quello scopo, e lucrano la differenza. Si deve impedire la speculazione, stabilendo che, se una eccedenza vi sarà, questa dovrà essere devoluta al miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

TOGNI crede che una eccedenza non dovrebbe avervi, perché l'aumento dovrà essere calcolato in modo tale da non consentire margine. Comunque, di questo dovrà preoccuparsi il legislatore quando emanerà l'altro decreto. La Commissione attualmente stabilisce il criterio secondo cui solo quando le aziende non possano fronteggiare quest'onere sarà consentita, dal Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del lavoro, una maggiorazione di tariffe e solo nei limiti strettamente indispensabili.

PRESIDENTE osserva che, tuttavia, questa maggiorazione non potrà essere calcolata al millesimo, così che eccedenze potranno sempre avervi.

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, riferisce le ragioni per cui nel testo dell'articolo è stato incluso l'inciso in questione. Oltre che licenziamenti per dichiarato motivo politico, le aziende, con provvedimenti d'eccezione, han-

no posto in pensione degli agenti a 55 anni di età, mentre questi avevano il diritto di rimanere in servizio fino a 60 anni. Costoro hanno liquidata la pensione corrispondente ai 55 anni, mentre avrebbero dovuto rimanere in servizio fino al 60° anno di età, e dovrebbero oggi percepire la pensione relativa. A questi si aveva riguardo quando si è introdotto l'inciso, forse redatto in forma impropria.

PRESIDENTE, dati i chiarimenti del Ministro, pensa che si potrebbe inserire nell'articolo una disposizione, per cui le eventuali eccedenze provenienti dai supplementi di tariffe dovrebbero essere devoluto a beneficio degli esonerati.

CHIRI teme che una disposizione di questo genere possa diminuire l'efficacia delle misure prese per impedire che l'aumento tariffario oltrepassi le necessità derivanti dall'applicazione del decreto, perché le aziende potrebbero pretestare che è inutile preoccuparsi della misura dell'aumento, posto che, in ogni caso, le eventuali eccedenze saranno destinate a finalità sociali. Crede perciò che la Commissione debba limitarsi ad esprimere il suo pensiero che, nello stabilire le norme, si debba precisare che l'eventuale eccedenza sia destinata a un determinato scopo e non vada ad aumentare gli utili dell'azienda, disponendo pure che l'aumento dovrà essere autorizzato dal Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del lavoro.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 4, così definitivamente formulato:

« Per far fronte agli oneri di cui ai due precedenti articoli, il Ministero dei trasporti, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, potrà, nei casi di comprovata necessità, autorizzare le aziende ad istituire supplementi di tariffe o diritti supplementari secondo le norme e le modalità che saranno stabilite in apposito decreto e nella misura e per il tempo strettamente necessario a fronteggiare i predetti oneri ».

(È approvato).

CHIRI all'articolo 5 crede che, nell'attuale situazione delle comunicazioni, il termine di sei mesi posto dal primo comma per la domanda di liquidazione o di revisione della pensione, sia insufficiente. Propone quindi che sia elevato ad un anno.

FABBRI GUSTAVO fa osservare che, se per avanzare la domanda di riammissione in servizio il termine è di un anno dalla dichiarazione della pace, lo stesso termine

deve essere contemplato in questa disposizione.

CHIRI aderisce all'osservazione del Consigliere Fabbri.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 5 con la riserva che il termine sia lo stesso — e indicato con la stessa formula — che è usata nelle disposizioni concernenti la domanda di riammissione in servizio.

(È approvato).

TERRANOVA, sull'articolo 6, poiché gli risulta che il Ministro presenta ora un articolo 7 aggiuntivo, propone che l'ultimo comma sia trasferito dopo quest'articolo, e se ne faccia un articolo a sé.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 6 con la soppressione dell'ultimo comma.

(È approvato).

Comunica il testo dell'articolo 7, aggiuntivo, presentato ora dal Ministro, nei seguenti termini:

« Nel caso che il personale di cui all'articolo 1 abbia beneficiato, durante il periodo di allontanamento dal servizio, di speciali forme di previdenza diverse da quelle amministrare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dipendenti da rapporti di lavoro intervenuti nel periodo stesso, il trattamento di pensione che sarà riconosciuto in base al presente decreto, viene limitato alla eventuale eccedenza sul trattamento derivante da dette forme di previdenza ».

BARBARESCIII, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, comunica che questo articolo aggiuntivo è stato suggerito dal Ministero del tesoro il quale, nel confermare la propria approvazione, a suo tempo già data, allo schema di provvedimento in esame, ha fatto osservare che, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 6 dello schema stesso — per effetto del quale gli agenti ferrotramviari non possono cumulare la pensione liquidata dall'I. N. P. S. con altra eventualmente maturata a carico del medesimo Istituto, per rapporti di lavoro intervenuti durante il periodo dell'allontanamento dal servizio — occorre evitare che tale cumulo possa avvenire con altre forme previdenziali diverse da quelle concesse dall'I. N. P. S. stesso.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 7.

(È approvato — È pure approvato senza discussione l'articolo 8, costituito dall'ultimo comma dell'articolo 6 dello schema).

ROSATI chiede al Ministro se le linee automobilistiche rientrano in questo provvedimento.

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, risponde che non vi rientrano, perché questo personale ha tutto un altro trattamento.

Sui lavori della Commissione.

CHIRI, poiché il 5 novembre sarà posto in discussione uno schema di provvedimento del Ministero dell'assistenza post-bellica concernente la concessione di un sussidio temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi, propone che il Presidente chieda al

Ministro della Consulta di autorizzare i Consulitori designati dai partigiani, combattenti e mutilati ad intervenire a quella discussione.

GUINDANI si associa alla proposta del Consultore Chiri.

DE GRECIS si associa egualmente.

PRESIDENTE constata che la Commissione è concorde nell'approvare la proposta, e avverte che la trasmetterà oggi stesso al Presidente della Consulta.

La seduta termina alle 12.50.

